

SUAP

Progetto di ampliamento per il potenziamento attività produttiva esistente "Taffelli Scavi s.r.l."

SUAP ai sensi dell'art. 8 del DPR 160 del 2010

COMMITTENTE E PROPRIETARIO

LM Immobiliare SRL
Via Zilie Inferiori, 19
25012 Calvisano BS

ATTIVITA' PRODUTTIVA UTILIZZATRICE

TAFFELLI SCAVI SRL
Via Zilie Inferiori, 19
25012 Calvisano BS

PROGETTO

COMPONENTE URBANISTICA - PIANO ATTUATIVO - VAS



Urbanistica & Servizi

Home Page www.urbanisticaeservizi.com
e-mail info@urbanisticaeservizi.com

Pian. Fabrizio Franceschini
Ordine degli APPC della provincia di Brescia n°2345

COMPONENTE EDILIZIA



Studio Civiesse

Home Page www.studiociviesse.com
e-mail studiociviesse@gmail.com

Arch. Paolo Vaccari
Ordine degli APPC della provincia di Brescia n°2290

COMPONENTE AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE



SIAT Ambiente e Sicurezza S.r.l.

Home Page www.ambientesiat.it
e-mail info@ambientesiat.it

Ing. Luigi Catterina

ELABORATO: **CO_2-PROVINCIA**

TITOLO:

CONTRODEDUZIONI AL
PARERE DI PRO VINCIA

A SUPPORTO DEL
PROCEDIMENTO DI
ASSOGGETTABILITA'
A VAS

DATE:

NOVEMBRE 2023

SCALA:

NOTE:

ver.

CONTRODEDUZIONI AL PARERE PROVINCIALE RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI ASSOGGETTABILITA' A VAS SUAP TAFPELLI SCAVI/LM IMMOBILIARE

Di seguito, al fine di poter fornire elementi utili alle Autorità Competente e Procedente per una puntuale controdeduzione agli elementi forniti nel parere della Provincia di Brescia, si riporta l'elenco delle osservazioni con le risposte.

PUNTO 1 – CONSIDERAZIONI VALUTATIVE

- il proponente della VAS risulta la ditta LM Immobiliare, mentre la ditta titolare di autorizzazione alla gestione rifiuti è la ditta Taffelli Scavi;

RISCONTRO AL PUNTO 1

In data 16/11/2023 è stata trasmessa PEC agli Enti competenti con comunicazione di variazione proprietà dell'area attualmente autorizzata dalla Provincia di Brescia con Atto Dirigenziale n. 1607 del 09/07/2020, modificato dall'atto n. 3109/2022, e contratto di affitto fra nuova proprietà (LM IMMOBILIARE SRL) e Taffelli Scavi srl che ne manterrà la piena disponibilità dell'area.

PUNTO 2 - CONSISTENZA DEL PROGETTO SUAP

- si rilevano difformità tra la tavola indicata come "stato di fatto" del SUAP e l'ultima planimetria dell'impianto di gestione rifiuti allegata all'atto dirigenziale n. 3109 del 03/11/2022;

RISCONTRO AL PUNTO 2

Si prende atto e viste le difformità si provvede a correggere lo stato di fatto SUAP in coerenza con l'ultima planimetria dell'impianto di gestione rifiuti allegata all'atto dirigenziale n. 3109 del 03/11/2022.

PUNTO 3 -

- nella tavola "stato di progetto" del SUAP si rileva una difformità rispetto a quanto autorizzato, in quanto l'area "gestione inerti e terre e rocce da scavo Nulla Osta Comunale n. 2408/05 del 08/03/2005" è posizionata in maniera differente rispetto a quanto indicato nella tavola già autorizzata;

RISCONTRO AL PUNTO 3

La Tavola di progetto riporta lo scenario futuro che verrà richiesto con specifica autorizzazione ordinaria art. 208 per lo spostamento della gestione inerti e terre e rocce da scavo.

PUNTO 4

- vi sono interconnessioni tra le due attività di gestione rifiuti e gestione inerti/terre non rifiuto, con particolare riferimento alle aree di transito, alla pesa e al ricovero automezzi, ed è previsto anche l'abbattimento di buona parte della recinzione dell'impianto;

RISCONTRO AL PUNTO 4

Lo scenario proposto a seguito dell'approvazione del SUAP con Variante della destinazione urbanistica consentirà di poter richiedere, con specifica autorizzazione ordinaria art. 208, una ripermetrazione dell'intero comparto con interconnessione e saranno valutate in quel contesto eventuale approfondimenti.

PUNTO 5

- nell'autorizzazione unica di cui all'atto dirigenziale n. 1607 del 09/07/2020, come modificata dall'atto n. 3109/2022, sono autorizzate anche le emissioni diffuse derivanti dall'attività di gestione inerti/terre non rifiuto, e tale attività è pertanto già ricompresa nel perimetro autorizzato, anche in virtù della definizione di stabilimento di cui all'art. 268 del d.lgs. 152/06.

RISCONTRO AL PUNTO 5

Confermiamo che nell'autorizzazione unica di cui all'atto dirigenziale n. 1607 del 09/07/2020, come modificata dall'atto n. 3109/2022, sono autorizzate anche le emissioni diffuse derivanti dall'attività di

gestione inerti/terre non rifiuto, e tale attività è pertanto già ricompresa nel perimetro autorizzato, anche in virtù della definizione di stabilimento di cui all'art. 268 del d.lgs. 152/06.

L'attività di deposito delle terre e rocce da scavo svolta nel perimetro autorizzato verrà trasferita nell'area oggetto del SUAP, previa domanda di variante da presentarsi successivamente ai sensi del D.lgs 152/2016.

PUNTO 6

- andrebbe meglio definita l'attività che si intende svolgere nelle aree di ampliamento;

RISCONTRO AL PUNTO 6

Nell'area di ampliamento soggetta a procedimento SUAP verranno svolte esclusivamente attività di deposito di terre e rocce da scavo gestite come "sottoprodotto" ai sensi del Dpr 120/2017 e di inerti vergini da cava (sabbia, ghiaia etc).

Il capannone verrà invece utilizzato per il rimessaggio dei mezzi dell'azienda.

Pertanto, la procedura di ampliamento di attività esistente senza introdurre modifiche che interessino la gestione dei rifiuti già autorizzata con atto dirigenziale n. 1607 del 09/07/2020, modificato dall'atto n. 3109/2022, è già stata sottoposta a verifica in merito ai criteri localizzativi del PRGR ed è stato espletato quanto previsto al punto 9 della DGR 5223/2021 (pre-verifica di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.).

Si allegano gli esiti delle verifiche effettuate.

PUNTO 7

Per quanto sopra rilevato si richiedono chiarimenti in relazione allo stato di fatto autorizzato per entrambe le attività, e che l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 debba ricomprendere tutto il perimetro dell'ampliamento del progetto SUAP proposto.

RISCONTRO AL PUNTO 7

La perimetrazione del sito oggetto d'attività produttiva, post SUAP a seguito di approvazione, potrà ricomprendere tutto il perimetro per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06.

PUNTO 8

In relazione all'ampliamento del perimetro dell'impianto devono essere pertanto verificati i criteri localizzativi del PRGR e deve essere espletato quanto previsto dalla dgr. 5223/2021, punto 9: "nei casi di modifiche consistenti in un ampliamento del perimetro aziendale deputato all'attività di gestione rifiuti, in assenza di nuove operazioni o incremento di potenzialità che già di per sé comportino l'assoggettamento a verifica di assoggettabilità alla V.I.A., il Proponente verifichi i potenziali impatti derivanti da tale modifica attraverso l'utilizzo di apposita funzione «variazione perimetro aziendale» sull'applicativo; l'esito di tale processo costituirà elemento di supporto alla decisione dell'Autorità competente per eventuale assoggettamento della modifica a verifica di assoggettabilità alla V.I.A."

RISCONTRO AL PUNTO 8

Si allega esito della prevelutazione della verifica di assoggettabilità alla V.I.A. e verifica dei criteri localizzativi del PRGR per l'ampliamento del perimetro.

PUNTO 9 - ASPETTI VIABILISTICI

Il Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia ha specificato che per quanto concerne l'“accesso carraio esistente secondario”, alla progressiva 3+721 in lato sinistro evidenziato nella Tavola n. 3 “Planimetria di progetto”, tale accesso ad oggi risulta non essere più autorizzato. Si ravvisa difatti che la chiusura ai mezzi di tale accesso, con il mantenimento del solo pedonale, è stata la condizione necessaria per il rilascio del provvedimento autorizzativo n° 2059/2023 del 10/07/2023 per la trasformazione dell'accesso di cantiere alla progr.va km 3+671 in accesso permanente. A tale scopo, l'accesso esistente al km 6+721 doveva essere chiuso mediante il prolungamento del muro perimetrale di recinzione e il prolungamento del marciapiede esistente, salvaguardando il solo accesso pedonale, come da documentazione progettuale allegata alla domanda.

Si ricorda inoltre la necessità di confrontarsi con i contenuti dell'art. 24 “Ambientazione delle infrastrutture” della normativa del PTCP in relazione al corretto rapporto dei nuovi insediamenti rispetto alle infrastrutture, comprese le opere di sistemazione esterna (recinzioni, alberature). Si suggerisce a tal proposito di prevedere una recinzione trasparente e di posizionarla internamente rispetto al verde di mitigazione esistente e di progetto al fine di limitare l'impatto visivo della struttura dalla SP37.

RISCONTRO AL PUNTO 9 ASPETTI VIABILISTICI

Si prende atto, e si provvede alla correzione degli elaborati eliminando la dicitura passo carraio e richiamando puntualmente il provvedimento autorizzativo n° 2059/2023 del 10/07/2023 per la trasformazione dell'accesso di cantiere alla progr.va km 3+671 in accesso permanente.

PUNTO 10 – RETE ECOLOGICA E AREE PROTETTE - RETE VERDE PAESAGGISTICA

La documentazione messa a disposizione riporta proposte di mitigazione che non rispondono alla necessità di "ricostruzione polivalente dell'agroecosistema"; l'utilizzo di una specie sempreverde quale il cupressus leylandii, sebbene possa assolvere ad una mitigazione di tipo meramente visivo degli impianti interni al comparto, certamente risulta in dissonanza con le specie proprie dell'agroecosistema e del paesaggio di contesto che si dovrebbero invece integrare, contribuendo così alla loro "ricostruzione". Si invita pertanto, almeno per l'area oggetto del presente SUAP, a rivedere la scelta botanica effettuata proponendo – tra le diverse autoctone possibili – una o più specie arboree ed arbustive che contribuiscano a mitigare (anche visivamente) la distonia che si viene a creare nel paesaggio agricolo con l'ampliamento dell'attività, ma che effettivamente svolgano pure la primaria funzione di ricostruzione dell'agroecosistema nel quale si inseriscono.

Il progetto di mitigazione dovrà pertanto essere affinato e reso coerente anche con la REC (la quale prevede l'utilizzo di specie autoctone), predisponendo una tavola dedicata a scala adeguata, accompagnata da una relazione illustrativa che renda conto delle specie arboree/arbustive scelte, il loro verosimile numero e sesto d'impianto. Per le ragioni indicate in premessa ed affinché l'intervento sia coerente con gli obiettivi del PTCP, si rimane in attesa anche del progetto di compensazione ecologica a scala adeguata accompagnato da relazione descrittiva delle specie da mettere a dimora, loro numero e sesto d'impianto. Al riguardo, per il progetto di compensazione si ritiene sia utile predisporre una proposta da concordare con il Comune di Calvisano, anche su area interessata dal PLIS del Chiese, tenendo conto degli altri procedimenti SUAP in corso al fine di sviluppare un progetto unitario.

A titolo collaborativo si suggerisce che per gli stalli delle auto interni al lotto la pavimentazione sia realizzata in erbablock, grigliati verdi in plastica autoportante, ghiaio o altro materiale drenante, per ridurre ulteriormente la impermeabilizzazione del suolo e l'effetto "bolla di calore" generato dalle superfici urbanizzate. Una volta definiti i progetti di cui sopra, i rispettivi elaborati saranno inseriti nell'Atto unilaterale d'obbligo o Convenzione prevedendo un articolo ad hoc per assicurarne la compiuta realizzazione.

L'ufficio Rete Ecologica rimane a disposizione per eventuali chiarimenti si rendessero opportuni o necessari.

RISCONTRO PUNTO 10 – RETE ECOLOGICA E AREE PROTETTE - RETE VERDE PAESAGGISTICA

Si provvede ad integrare la documentazione messa a disposizione con una proposta di mitigazione con sesto d'impianto che possa rispondere alla necessità di "ricostruzione polivalente dell'agroecosistema" con l'integrazione di specie botaniche autoctone come il Carpino Bianco piramidale al filare già esistente di cupressus leylandii.

Come da confronto con il Comune di Calvisano, il progetto di compensazione ecologica ci sarà comunicato quando sarà definitivo l'obiettivo in coordinamento anche con altri progetti in corso sul territorio.

Si prende atto che i progetti di mitigazione e compensazione, i rispettivi elaborati saranno inseriti nell'Atto unilaterale d'obbligo o Convenzione prevedendo un articolo ad hoc per assicurarne la compiuta realizzazione.

PUNTO 11 –DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (ART. 47 D.P.R. 28.12.2000, N. 445)

Si ricorda che con DGR n. XI/6314 del 26.04.2022 la Regione ha sostituito l'Allegato 6 «Nuovo schema Asseverazione (ex Allegato 15 d.g.r. IX/2616/2011)» alla d.g.r. 6738/2017, con l'Allegato 1 "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)". Tale documento, firmato da geologo abilitato in cui è asseverata la congruità tra le previsioni urbanistiche della variante in esame con i contenuti dello studio geologico del PGT dovrà essere prodotto in sede di compatibilità al PTCP.

RISCONTRO PUNTO 11

Si provvede ad integrare la documentazione messa a disposizione con DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (ART. 47 D.P.R. 28.12.2000, N. 445)